

Sentenza: n. 298 del 19 dicembre 2012

Materia: contabilità pubblica - istruzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articoli 3, 30, 33, 34, 97, 117, 118 e 119, 120 della Costituzione e del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 33, comma 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012))

Esito: inammissibilità-non fondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La disposizione impugnata recita: *Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012* ed in sostanza autorizza la spesa sopradescritta a sostegno delle scuole paritarie, con prioritaria destinazione a favore di quelle dell'infanzia. La ricorrente, anche in ragione della peculiarità del proprio sistema scolastico regionale che vede una preponderanza delle scuole paritarie rispetto a quelle statali con conseguente risparmio da parte dello Stato nell'erogazione di risorse finanziarie "essenziali" per il funzionamento del sistema nazionale, ritiene che la disposizione de quo sia lesiva delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, in quanto, nella materia istruzione, nella quale l'intreccio delle competenze statali e regionali è rilevante (da ciò i molti parametri costituzionali asseritamente violati), appare censurabile per vari aspetti, alcuni dei quali sono proposti in via cautelativa sulla base di un'interpretazione della disposizione impugnata. Secondo la Regione Veneto, sarebbe omesso un necessario coordinamento con il bilancio di previsione triennale, che produrrebbe incertezza sia sulla misura del finanziamento, in quanto non è certo se la somma indicata 242 milioni di euro sia lo stanziamento complessivo per la scuola paritaria o se ad essa si debba sommare quella già prevista in sede di programmazione triennale, ed inoltre non vi sarebbe certezza circa i tempi effettivi dell'erogazione. Qualora l'importo di 242 milioni di euro dovesse essere ritenuto "l'unico", si sarebbe in presenza di una riduzione irragionevole pari ad oltre la metà del pregresso finanziamento degli anni passati. Inoltre, poiché la somma è posizionata in un unico capitolo, non si sarebbe tenuto conto delle diverse realtà regionali, in particolare della Regione Veneto, nella quale le scuole paritarie dell'infanzia avrebbero un ruolo di marcata preponderanza nel garantire il servizio dell'istruzione.

La riduzione del finanziamento e la paventata incertezza dell'erogazione porterebbero ad una conseguente incertezza della sopravvivenza delle scuole paritarie, da qui la violazione dei principi informatori della libertà della scuola e del suo accesso, sanciti nelle norme costituzionali di cui si lamenta la violazione. La disposizione sarebbe lesiva, inoltre del riparto di competenze delineato dall'articolo 117 Costituzione, secondo comma, lettere m) e n), e del terzo comma, in forza del quale ricadrebbe sullo Stato *"una responsabilità in materia di istruzione per nulla secondaria rispetto a quella delle Regioni"*.

Anche l'autonomia finanziaria di cui all'articolo 119 Costituzione, sarebbe lesa, poiché l'incertezza di mezzi finanziari dello Stato a favore delle Regioni non consentirebbe a queste di garantire il servizio con risorse proprie di fatto assai carenti ed inoltre metterebbe a repentaglio l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale e la

programmazione degli interventi per la scuola, con conseguente violazione anche degli articoli 97 e 118 Costituzione.

In relazione alla specificità delle scuole paritarie dell'infanzia nel Veneto, la disposizione impugnata sarebbe in violazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, dell'articolo 118 Costituzione, principi richiamati anche nell'articolo 120 Costituzione e connessi ontologicamente al buon andamento della pubblica amministrazione.

La Corte dichiara inammissibile la questione in riferimento alla violazione degli articoli 3, 30, 33, 34 e 97 Costituzione, richiamando la propria giurisprudenza che ha sancito che *nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato in base a parametri diversi da quelli contenuti nel Titolo V della Parte seconda della Costituzione, relativi al riparto delle rispettive competenze tra lo Stato e le Regioni, soltanto ove la loro violazione ridondi in una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione* (ex plurimis, sentenze n. 199, n. 151 e n. 20 del 2012, n. 128 del 2011).

Nel giudizio de quo, le censure dedotte dalla Regione Veneto evidenziano solo *la particolare gravità degli effetti che l'asserita violazione dei parametri stessi provocherebbe nel territorio veneto, senza collegare ad essa, in termini argomentati, una specifica lesione delle potestà costituzionalmente spettanti alla ricorrente.*

Quanto alla questione, proposta in via cautelativa, relativamente all'incertezza sull'entità dello stanziamento statale per la scuola paritaria, sulla base di un'interpretazione della norma impugnata prospettata come soltanto possibile, qualora la somma di 242 milioni di euro costituissero il solo finanziamento per l'anno 2012, la Corte ne dichiara l'ammissibilità: *infatti, i giudizi in via principale, a differenza di quelli in via incidentale, in ragione dei loro peculiari caratteri – l'essere, cioè, processi di parti, svolti a garanzia di posizioni soggettive dell'ente ricorrente e sottoposti a termini di decadenza – possono bene concernere questioni del genere considerato, purché le interpretazioni prospettate «non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impuginate, così da far ritenere le questioni del tutto astratte e pretestuose»* (ex plurimis, sentenze n. 249 del 2005, n. 412 del 2004 e n. 228 del 2003, ordinanza n. 342 del 2009): *ipotesi, questa, non ravvisabile nel caso di specie.*

Nel merito la questione non è ritenuta fondata dalla Corte che, esaminata la tabella allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 184 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014), riscontra per le istituzioni scolastiche paritarie un maggiore importo di euro 268.880.191, da sommarsi all'importo di 242 milioni di cui alla disposizione impugnata, per cui le censure avanzate, in via cautelativa, circa l'incertezza e la riduzione del finanziamento risultano prive di fondamento.

Per ciò che attiene la censura circa l'effettività e la tempestività del contributo e la sconosciuta peculiarità del sistema scolastico veneto, la Corte richiama il contenuto dell'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) (di cui alla disposizione impugnata): *fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.*

Perciò la Corte non ritiene fondata l'asserita violazione, in quanto *la ripartizione delle risorse finanziarie fra le varie Regioni avviene secondo criteri determinati, entro un termine prestabilito, con il parere della Conferenza Stato-Regioni: Conferenza che rappresenta la sede istituzionale nella quale è possibile far valere le differenti istanze regionali.*